

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 21 LUGLIO 2016, N. 15079

PRES. MAMMONE — EST. CAVALLARO - Parti g.d.a. c. Inail.

Previdenza ed assistenza- Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - classificazione tariffaria - Lavorazione principale e complementare - nozione di ciclo produttivo aziendale - Istruzioni Tecniche per l'applicazione della Tariffa INAIL - Valenza interpretativa non normativa - Attività di segazione di blocchi di marmo - Voci 7261 - 7262.

La S.C. afferma che comprendendo l'attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un'azienda effettui la segazione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorché le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti.

DIRITTO

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, t.u. n. 1124/1965, nonché degli artt. 4, 5 e 6, d.m. 12 dicembre 2000, per avere la Corte di merito ritenuto che il ciclo produttivo dell'azienda fosse unitario e dovesse essere classificato sotto la voce di tariffa n. 7261.

Il motivo è infondato. Giova premettere che, secondo quanto recentemente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 25020 del 2014), l'art. 40, primo comma, t.u. n. 1124/1965, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'Inail. In attuazione di tale norma, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle "Modalità per l'ap-

plicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così riassumersi: *a)* “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (art. 1, secondo comma, d.m. 12 dicembre 2000, cit.); *b)* “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, d.m. cit.); *c)* “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, primo comma, d.m. cit.); *d)* “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, terzo comma, d.m. cit.); *e)* “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa [...]” (art. 6, primo comma, d.m. cit.). Ciò posto, la questione che si pone al Collegio concerne le modalità di inquadramento di imprese che, come la ricorrente, esercitino tanto l’attività di segagione di blocchi di marmo quanto quella di successiva lavorazione in laboratorio delle lastre ricavate dai blocchi. Al riguardo, sebbene la previsione di due distinte voci di tariffa per la “Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava” e la “Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati” possa indurre l’interprete a ritenere che il caso di specie ricada nell’orbita dell’art. 6, d.m. 12 dicembre 2000, per modo che dovrebbe applicarsi per ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa, non può non rilevarsi che la lavorazione descritta nella voce di tariffa n. 7261 è tale da includere nella sua orbita anche quella descritta nella voce di tariffa n. 7262: posto che la locuzione “manufatti” ricorre anche nella voce n. 7261, è evidente che il regolamento ministeriale ha voluto considerare in quest’ultima anche le attività di trasformazione che, dal semilavorato consistente in lastre *et similia*, pervengano alla realizzazione di un prodotto finito, indipendentemente dal modo in cui dette attività sono concretamente poste in essere. E se così è, manca in radice la possibilità di configurare due distinte lavorazioni rispetto alle imprese che, come l’odierna ricorrente, esercitino la “produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava”, perché l’attività di trasformazione del semilavorato concorre, *ex art. 4*, d.m. 12 dicembre 2000, a determinare “il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto [...] descritto” nella lavorazione di cui alla voce n. 7261. Detto altrimenti, poiché nella voce di tariffa n. 7261 le diverse operazioni in cui è possibile scomporre concettualmente la lavorazione sono ordinate finalisticamente al

risultato finale della lavorazione stessa, costituito dalla “produzione del manufatto”, non è possibile estrapolare dal complessivo contesto i suoi singoli cicli, prescindendo dalla lavorazione principale alla quale essi sono finalizzati (arg. *ex* Cass. n. 1277 del 2000). Né rileva in contrario l’art. 5, d.m. 12 dicembre 2000, secondo il quale, come già ricordato, “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”: l’art. 5 cit. disciplina infatti il caso, speculare al presente, in cui sia possibile individuare come “lavorazione principale” la costruzione di singole parti componenti di un prodotto finito e si tratti di lavorazioni non espressamente previste in tariffa (così Cass. n. 14674 del 2000), e non può trovare applicazione al caso di specie, in cui non vi sono particolari componenti concepibili come “lavorazione principale” per essere stata la lavorazione configurata dalla voce di tariffa come ciclo unitario che include il prodotto finito. Così ricostruita la portata precettiva della voce di tariffa n. 7261, può senz’altro convenirsi con l’Istituto controricorrente nel rilievo secondo cui la suddivisione tra le voci nn. 7261 e 7262 trova la sua genesi nella necessità di distinguere tra le attività industriali di serie, svolte con impiego prevalente di mezzi meccanici, e quelle svolte con prevalente carattere artigianale o intendimento artistico: risulta infatti dalle Istruzioni Tecniche per l’applicazione della Tariffa Inail (le cui indicazioni, pur ponendosi su un piano differente da quello propriamente normativo, rilevano ai fini dell’interpretazione del regolamento recante le modalità di applicazione della tariffa: v. in tal senso Cass. nn. 22724 del 2013 e 10207 del 2000) che le due voci sono state separate attraverso una dizione che tiene conto del ciclo tecnologico, il quale, se viene svolto a partire da blocchi di cava, rientra nella previsione della voce n. 7261, mentre, se procede a partire da lastre o altri semilavorati, ricade 5 nell’ambito della voce n. 7262. Con la conseguenza che, comprendendo l’attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un’azienda effettui la segagione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorché le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti. Mette conto, da ultimo, chiarire che la soluzione prospettata non impinge contro il principio secondo cui la disciplina legale del rapporto assicurativo Inail è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di lavoro e l’esposizione del lavoratore allo specifico rischio proprio della lavorazione effettuata, giacché su codesto rapporto esercita notevole influenza il principio di mutualità tra le imprese assicuranti, nell’ottica di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Istituto assicuratore (cfr., per tutte, Cass. s.u. 7853 del 2001), e ciò può legittimamente indurre il regolamento a classificare diversamente lavorazioni analoghe a seconda che s’inseriscano o meno in un ciclo produttivo più ampio, ferma restando, nel primo caso, la necessità di calcolare il tasso previsto per il ciclo lavorativo complessivamente considerato in modo da tener conto dell’eventuale minore rischiosità delle spe-

cifiche lavorazioni che ne fanno parte. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini dell'inquadramento dell'azienda nella voce di tariffa n. 7261, la circostanza di fatto dell'adibizione dei lavoratori a mansioni proprie dell'una e dell'altra fase del ciclo produttivo, che sarebbe emersa dalle dichiarazioni da loro rese nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata è incentrata sulla necessità di classificare sotto la voce di tariffa n. 7261 le imprese che, come la ricorrente, adottino una struttura produttiva verticale mercé la quale dal blocco di marmo si pervenga al prodotto finito, mentre le considerazioni circa la difficoltà pratica di collocare i lavoratori all'interno dell'una o dell'altra fase del ciclo e la concreta possibilità di adibizione a mansioni promiscue (che, a giudizio della Corte di merito, emergerebbe nel caso di specie dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle operazioni di consulenza) sono semplicemente strumentali rispetto al fine di avvalorare l'interpretazione prescelta del dato normativo di riferimento. Conseguentemente, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007). Il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato. La complessità e novità della questione costituiscono giusto motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.q.m. La Corte rigetta il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 30 GIUGNO 2016, N. 13465

PRES. D'ANTONIO — EST. CAVALLARO - Parti Molino Alimonti S.r.l. c. Inail.

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Azione di regresso dell'Inail - Responsabilità datore di lavoro - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Oggetto - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Contenuto.

La Suprema Corte ha ribadito che l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro anche l'adozione di misure di sicurezza innominate, ossia di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche,

dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino comunque riferimento in altre fonti analoghe. Ciò in quanto l'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, onde vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, possedendo una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto.

DIRITTO

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale affermato la sua responsabilità sulla base di una motivazione contraddittoria, illogica e conseguentemente mancante: ad avviso di parte ricorrente, infatti, sussisterebbe nell'argomentare dei giudici di merito un duplice salto motivazionale, consistente, per un verso, nell'aver equiparato a "mezzi di prevenzione noti e realizzabili" le "prove sperimentali" utili a individuare i parametri necessari per dimensionare adeguatamente i sistemi di sfogo dell'esplosione delle polveri e, per un altro verso, nell'aver derivato dalla esperibilità di codeste prove sperimentali che l'evento dannoso fosse prevedibile ed evitabile.

Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera del d.l. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. con l. n. 134 del 2012), l'unica anomalia motivazionale denunciabile per cassazione è quella che attiene all'esistenza della motivazione in sé e sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere cioè dal confronto con le risultanze processuali, vale a dire la mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, la motivazione contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. s.u. n. 8053/2014).

Nel caso di specie, per contro, parte ricorrente pretende di censurare la sentenza impugnata non già per un'intima contraddittorietà della motivazione che dovrebbe rivelarne la sostanziale apparenza, quanto piuttosto perchè non ne condivide il giudizio, in primo luogo, in ordine alla sussunzione tra i "mezzi di prevenzione" delle prove sperimentali utili a dimensionare i sistemi di sfogo dell'esplosione e, in secondo luogo, alla configurabilità di un nesso causale tra la mancata effettuazione di codeste prove sperimentali e la possibilità di evitare l'evento dannoso verificatosi in concreto. E tanto basta per rilevare l'inammissibilità del motivo, giacchè nelle affermazioni censurate da parte ricorrente è dato rinvenire nient'altro che quella motivazione che in ipotesi si predicava come "mancante", ossia il procedimento di sussunzione effettuato dalla Corte di merito, la cui censura, se del caso, è possibile solo per falsa applicazione di legge.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. e violazione dell'art. 2087 c.c., per avere la Corte di merito affermato la sua responsabilità nella causazione dell'evento ad onta del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la verifica del danno non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, presupponendo detta prova la dimostrazione del nesso di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo e non potendo la rimproverabilità di tale omissione estendersi ad ogni ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista dall'art. 2087 cit. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. È inammissibile nella parte concernente la presunta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., non potendo al riguardo che ripetersi le medesime considerazioni dianzi svolte a proposito del primo motivo di ricorso. È infondato nella parte concernente la violazione dell'art. 2087 c.c., avendo questa Corte recentemente ribadito che l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro anche l'adozione di misure di sicurezza innominate, ossia di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino comunque riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 34 del 2016), ed avendo la Corte di merito accertato che l'effettuazione delle prove sperimentali di cui alla norma 150 6184/1 (e delle analoghe contenute nella Raccomandazione VDI 3673 del Verein Deutscher Ingenieur e nella NFPA 68 - Guide for explosion venting) avrebbe consentito di dimensionare le aperture di sfogo dei silos in cui ebbe a verificarsi il sinistro in modo che, in caso di esplosione, si sviluppasse una pressione di esplosione ridotta e dalle conseguenze più limitate.

Vale piuttosto la pena di ribadire, anzitutto, che l'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, onde vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, possedendo una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto (cfr. Cass. n. 5048 del 1988 e, nello stesso senso, Cass. n. 4012 del 1998); il che equivale a dire non solo che il datore di lavoro è tenuto all'adozione di tutte le misure di prevenzione previste dall'ordinamento positivo, ma altresì che per giudicare della sua diligenza occorre applicare il criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile (v. ancora Cass. n. 4012 del 1998, sulla scorta di Corte cost. n. 399 del 1996), dovendo egli conformare il proprio operato ad un canone che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, e senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori.

In secondo luogo, va rimarcato che, per quanto sia vero che il nesso di causalità tra l'omissione della misura di sicurezza e l'evento dannoso deve escludersi quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, lo scopo cautelare della norma non aveva alcuna possibilità di essere attuato (c.d. irrilevanza del comportamento alternativo lecito: v. in tal senso Cass. n. 15715 del 2012), non è meno vero che la Corte ha accertato in fatto che, se l'esplosione fosse rimasta confinata per effetto di un adeguato dimensionamento delle aperture di sfogo, gli eventi indennizzati non si sarebbero verificati. E poichè il nesso di causalità di cui dianzi s'è detto va costruito in relazione all'evento concretamente verificatosi, nel senso che sussiste quando quest'ultimo costituisce concretizzazione del rischio astrattamente creato con la violazione della regola di diligenza, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata resiste alle censure rivoltele.

Il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato. L'eccezionale complessità degli accertamenti oggetto dei precedenti gradi di merito e il loro esito contrastante giustificano la compensazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.q.m. La Corte rigetta il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 22 GIUGNO 2016, N. 12909

PRES. MAMMONE — EST. CAVALLARO - Parti Inail c. F.

Previdenza ed assistenza - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - classificazione tariffaria - Lavorazione principale e complementare - nozione - Istruzioni Tecniche per l'applicazione della Tariffa Inail - valenza interpretativa non normativa - Attività di segagione di blocchi di marmo - Voci 7261-7262.

La S.C. afferma che comprendendo l'attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un'azienda effettui la segagione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorché le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti.

DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso, l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa

applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 6, d.m. 12 dicembre 2000, recante modalità di applicazione delle tariffe Inail, in relazione agli artt. 1, 40 e 41, t.u. n. 1124/1965, nonché insufficienza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'attività di segagione di blocchi di marmo e quella di lavorazione delle lastre costituissero distinte ed autonome lavorazioni, ciascuna delle quali assoggettabile a diversa tariffa, e non invece una lavorazione unitaria da assoggettarsi ad un'unica tariffa.

Il motivo è fondato. Giova premettere che, secondo quanto recentemente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 25020 del 2014), l'art. 40, primo comma, t.u. n. 1124/1965, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'Inail. In attuazione di tale norma, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così riassumersi: *a*) "le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci" (art. 1, secondo comma, d.m. 12 dicembre 2000, cit.); *b*) "agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi" (art. 4, d.m. cit.); *c*) "le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell'articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro" (art. 5, primo comma, d.m. cit.); *d*) "qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale", dovendosi piuttosto far riferimento "alla voce prevista per quest'ultima" (art. 5, terzo comma, d.m. cit.); *e*) "se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa [...]" (art. 6, primo comma, d.m. cit.). Ciò posto, la questione che si pone al Collegio concerne le modalità di inquadramento di imprese che, come la controricorrente, esercitino tanto l'attività di segagione di blocchi di marmo quanto quella di successiva lavorazione in laboratorio delle lastre ricavate dai blocchi: secondo l'Istituto ricorrente, infatti, detta attività andrebbe unitariamente ricondotta sotto la voce di tariffa n. 7261 (che individua lavorazioni aventi come oggetto la "Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava"), mentre ad avviso della sentenza impugnata, in con-

siderazione del fatto che trattasi di lavorazioni svolte in locali diversi e con personale adibito a ciascuna di esse in via esclusiva, ciascuna lavorazione andrebbe inquadrata nella corrispondente voce di tariffa e dunque l'attività di laboratorio andrebbe inquadrata nella voce di tariffa n. 7262 (che individua appunto le lavorazioni aventi ad oggetto "Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati"). Ora, sebbene la previsione di due distinte voci di tariffa per la "Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava" e la "Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati" possa indurre l'interprete a ritenere che il caso di specie ricada nell'orbita dell'art. 6, d.m. 12 dicembre 2000, per modo che dovrebbe applicarsi per ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa, non può non rilevarsi che la lavorazione descritta nella voce di tariffa n. 7261 è tale da includere nella sua orbita anche quella descritta nella voce di tariffa n. 7262: posto che la locuzione "manufatti" ricorre anche nella voce n. 7261, è evidente che il regolamento ministeriale ha voluto considerare in quest'ultima anche le attività di trasformazione che, dal semilavorato consistente in lastre et similia, pervengano alla realizzazione di un prodotto finito, indipendentemente dal modo in cui dette attività sono concretamente poste in essere. E se così è, manca in radice la possibilità di configurare due distinte lavorazioni rispetto alle imprese che, come l'odierna controricorrente, esercitino la "produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava", perché l'attività di trasformazione del semilavorato concorre, *ex art. 4, d.m. 12 dicembre 2000*, a determinare "il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto [...] descritto" nella lavorazione di cui alla voce n. 7261. Detto altrimenti, poiché nella voce di tariffa n. 7261 le diverse operazioni in cui è possibile scomporre concettualmente la lavorazione sono ordinate finalisticamente al risultato finale della lavorazione stessa, costituito dalla "produzione del manufatto", non è possibile estrapolare dal complessivo contesto i suoi singoli cicli, prescindendo dalla lavorazione principale alla quale essi sono finalizzati (arg. *ex Cass. n. 1277 del 2000*). Né rileva in contrario l'art. 5, d.m. 12 dicembre 2000, secondo il quale, come già ricordato, "qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale": l'art. 5 cit. disciplina infatti il caso, speculare al presente, in cui sia possibile individuare come "lavorazione principale" la costruzione di singole parti componenti di un prodotto finito e si tratti di lavorazioni non espressamente previste in tariffa (così *Cass. n. 146745 del 2000*), e non può trovare applicazione al caso di specie, in cui non vi sono particolari componenti concepibili come "lavorazione principale" per essere stata la lavorazione configurata dalla voce di tariffa come ciclo unitario che include il prodotto finito. Così ricostruita la portata precettiva della voce di tariffa n. 7261, può senz'altro convenirsi con l'Istituto ricorrente nel rilievo secondo cui la suddivisione tra le voci nn. 7261 e 7262 trova la sua genesi nella necessità di distinguere tra le attività industriali di serie,

svolte con impiego prevalente di mezzi meccanici, e quelle svolte con prevalente carattere artigianale o intendimento artistico: risulta infatti dalle Istruzioni Tecniche per l'applicazione della Tariffa Inail (le cui indicazioni, pur ponendosi su un piano differente da quello propriamente normativo, rilevano ai fini dell'interpretazione del regolamento recante le modalità di applicazione della tariffa: v. in tal senso Cass. nn. 22724 del 2013 e 10207 del 2000) che le due voci sono state separate attraverso una dizione che tiene conto del ciclo tecnologico, il quale, se viene svolto a partire da blocchi di cava, rientra nella previsione della voce n. 7261, mentre, se procede a partire da lastre o altri semilavorati, ricade nell'ambito della voce n. 7262. Con la conseguenza che, comprendendo l'attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un'azienda effettui la segagione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorché le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti. Mette conto, da ultimo, chiarire che la soluzione prospettata non impinge contro il principio secondo cui la disciplina legale del rapporto assicurativo Inail è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore allo specifico rischio proprio della lavorazione effettuata, giacché su codesto rapporto esercita notevole influenza il principio di mutualità tra le imprese assicuranti, nell'ottica di salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'Istituto assicuratore (cfr., per tutte, Cass. s.u. 7853 del 2001), e ciò può legittimamente indurre il regolamento a classificare diversamente lavorazioni analoghe a seconda che s'inseriscano o meno in un ciclo produttivo più ampio, ferma restando, nel primo caso, la necessità di calcolare il tasso previsto per il ciclo lavorativo complessivamente considerato in modo da tener conto dell'eventuale minore rischiosità delle specifiche lavorazioni che ne fanno parte. Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.q.m. La Corte accoglie il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 15 GIUGNO 2016, N. 12347

PRES. VENUTI — EST. CAVALLARO - Parti M.B. e C.F. c. Inail ed altri.

Infortunio sul lavoro - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Portata.

L'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un fare consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso).

DIRITTO

Con i primi tre motivi del ricorso principale, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, il lavoratore ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., del d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nonché del d.p.r. n. 547 del 1955 e della l. n. 494 del 1996, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità di Thyssenkrupp e S.I.F.I. (già Consorzio COMIR) nella causazione dell'infortunio occorsogli.

Più in particolare, nei riguardi del capo di sentenza riguardante l'esclusione della responsabilità di Thyssenkrupp, si lamenta anzitutto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato se il lavoratore fosse stato avvertito dei lavori di manutenzione del cunicolo in prossimità del quale era avvenuto l'incidente e che avevano reso necessaria l'apertura del cancello di attraversamento del medesimo, e se vi fosse adeguata vigilanza sul transito da quest'ultimo; in secondo luogo, si rileva l'erroneità della sentenza per non aver riconosciuto che Thyssenkrupp, quale committente dei lavori di manutenzione, doveva vigilare affinché questi

venissero svolti con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza dei propri dipendenti; infine, si lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che, avendo il lavoratore dato prova dell'evento lesivo a suo carico, concretante inadempimento all'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c., gravava su Thyssenkrupp la prova liberatoria che l'inadempimento era dipeso da causa ad essa non imputabile.

Nei riguardi del capo di sentenza concernente l'esclusione della responsabilità di S.I.F.I., si lamenta invece che la Corte di merito non abbia ritenuto raggiunta la prova dell'ingerenza del Consorzio COMIR nella gestione del cantiere e dunque la sua responsabilità diretta nella causazione dell'infortunio, anche per violazione dei doveri di informazione sui rischi.

Con il quarto motivo del ricorso principale, il lavoratore ricorrente denuncia poi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la portata del verbale transattivo da lui stipulato con Thyssenkrupp all'atto della cessazione del rapporto: a suo avviso, infatti, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere superfluo (siccome assorbito dal rigetto nel merito) l'esame dell'eccezione d'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da Thyssenkrupp, ma avrebbe dovuto rigettarla in ragione del tenore del verbale di conciliazione, dal quale giammai poteva evincersi alcuna volontà abdicativa nei riguardi delle domande poi proposte nell'odierno giudizio.

Con il quinto motivo del ricorso principale, il lavoratore ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito in alcun modo motivato la mancata condanna dell'istituto assicuratore chiamato in manleva da Iside s.r.l. e nei confronti del quale egli aveva esteso la domanda risarcitoria.

Da ultimo, con il sesto motivo del ricorso principale, il lavoratore ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., e omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al capo di sentenza relativo alla condanna alle spese legali: a suo avviso, infatti, la pronuncia sarebbe errata perché non terrebbe conto della concorrente responsabilità di Thyssenkrupp e di S.I.F.I. nella causazione dell'infortunio ai suoi danni.

A sua volta, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'Inail denuncia violazione del t.u. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7, per avere la Corte escluso la responsabilità di Thyssenkrupp nonostante che i cartelli segnalatori abitualmente collocati in prossimità del cunicolo dov'era avvenuto l'infortunio non potessero considerarsi adeguati alla segnalazione di un rischio derivante dall'effettuazione di lavori di manutenzione.

I primi tre motivi del ricorso principale (limitatamente alle censure formulate nei confronti del capo di sentenza riguardante l'esclusione della responsabilità di Thyssenkrupp) e il ricorso incidentale dell'Inail possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Va anzitutto ribadito che l'art. 2087 c.c., non configura una forma di responsabi-

lità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass. nn. 8381 del 2001, 3234 del 1999, 5035 del 1998).

Si tratta, in altri termini, di un'obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite "di mezzi", in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l'esattezza dell'adempimento, esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell'ottica di perseguire il fine indicato dall'art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l'evento dannoso in concreto verificatosi.

Vale a dire che l'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso).

Nel caso di specie, muovendo dal presupposto di fatto (accertato dal primo giudice e non impugnato da alcuna delle parti in causa, dunque passato in giudicato) che l'infortunio occorso al lavoratore ricorrente si fosse verificato per avere l'investitore violato le norme sulla circolazione stradale, immettendosi repentinamente e senza dare la precedenza dal cunicolo di servizio nel sottopassaggio del viale sul quale transitava l'infortunato, travolgendolo, la Corte territoriale ha accertato che il cancello posto all'ingresso del cunicolo era stato legittimamente aperto per l'effettuazione di lavori di manutenzione e, ritenendo che l'avvenuta

collocazione in loco da parte di Thyssenkrupp del segnale di “procedere a passo d'uomo” e di quello di pericolo “entrare ed uscire adagio” valesse ad ammonire quanti percorrevano il luogo dell'insidia connessa all'accesso sul sottopassaggio del viale centrale, ha assolto l'azienda dall'accusa di aver violato qualsivoglia regola cautelare.

Trattasi, a parere del Collegio, di un giudizio che resiste alle censure rivoltegli con il ricorso principale del lavoratore infortunato e con quello incidentale dell'Istituto assicuratore: quanto a quella di non aver preventivamente avvertito il lavoratore dell'esistenza di lavori di manutenzione che avevano reso necessaria l'apertura del cancello del cunicolo di servizio e di non aver avvertito (anche nella qualità di committente dell'appalto) i dipendenti della Iside s.r.l. dell'attenzione da prestare nell'immettersi dal cunicolo nel sottopassaggio del viale centrale, perchè la Corte territoriale ha accertato che la segnaletica dianzi ricordata aveva precisamente la funzione di avvertire il personale in transito del rischio costituito dalla presenza stessa dell'accesso al cunicolo di servizio, in qualunque condizione si trovasse il cancello di accesso a quest'ultimo, e l'art. 2087 c.c., (come del resto d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7) può mettere capo ad una responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore solo allorchè egli, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (Cass. n. 11427 del 2000); quanto a quella di non aver adeguatamente vigilato sul transito dal cunicolo al sottopassaggio, perchè non può certo farsi discendere dall'art. 2087 c.c., un obbligo dell'imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, apparendo inesigibile un controllo personale di tutti i lavoratori (Cass. n. 7052 del 2001); quanto a quella di non aver considerato che, avendo il lavoratore dato prova dell'evento lesivo a suo carico, gravava su Thyssenkrupp la prova liberatoria che l'inadempimento era dipeso da causa ad essa non imputabile, perchè la mera verifica del danno non è di per sè sola sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo (Cass. n. 8381 del 2001, cit.). Circa le censure del lavoratore ricorrente nei confronti del capo di sentenza che ha escluso la responsabilità del Consorzio COMIR (e dunque dell'incorporante S.I.F.I.), è invece appena il caso di ricordare che la Corte territoriale ha escluso che fosse stata raggiunta la prova di un'effettiva ingerenza nella gestione del cantiere dei dipendenti del Consorzio che vi erano presenti, affermando che la responsabilità dell'esecuzione dei lavori gravava in capo alle singole imprese consorziate; ed è evidente che le doglianze formulate al riguardo dal lavoratore ricorrente alle pagg. 51, 52 e 55 del ricorso, ancorchè prospettate con riferimen-

to a vizi di violazione di legge e di insufficiente motivazione, mirano in realtà ad una globale riconsiderazione del materiale probatorio acquisito all'uopo al processo, ovviamente non possibile in questa sede di legittimità.

Considerato che l'infondatezza delle censure prospettate dal lavoratore ricorrente nei primi tre motivi del ricorso principale determina l'assorbimento del sesto motivo, che logicamente ne dipende, restano da esaminare il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, i quali sono entrambi infondati.

Circa il quarto, è evidente che nessuna critica può muovere il ricorrente alla sentenza per aver ritenuto superfluo l'esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria sollevata da Thyssenkrupp in considerazione del verbale di conciliazione sottoscritto da ambo le parti all'atto della cessazione del rapporto: il mancato esame di una questione preliminare di merito può presentare una valenza propria, traducendosi in vizio di violazione di legge, solo quando la decisione della questione avrebbe dovuto impedire l'accoglimento della domanda, onde non può ritenersi sorretta da alcun interesse la censura proposta da chi, viceversa, quell'accoglimento intenda convintamente perorare.

Circa il quinto, è sufficiente invece ricordare che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, con la conseguenza che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo danneggiato, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 8885 del 2010) e non può ovviamente dolersi della mancata condanna di quest'ultimo.

Il ricorso principale va, pertanto, conclusivamente rigettato, unitamente al ricorso incidentale dell'Inail. Rimangono conseguentemente assorbiti i ricorsi incidentali proposti da Thyssenkrupp e S.I.F.I., siccome espressamente condizionati all'accoglimento del ricorso principale. L'esito contrastante dei due precedenti gradi di merito giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.q.m. La Corte rigetta il ricorso principale nonché il ricorso incidentale proposto dall'Inail.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 8 GIUGNO 2016, N. 11737

PRES. BRONZINI — EST. LEO - Parti Inail c. F.S.

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Indennità per inabilità temporanea assoluta - Dipendente statale - Erogabilità - Esclusione.

La Suprema Corte per la prima volta ha espressamente escluso l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell'Inail per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l'Inail deduce la violazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 127, e del d.m. 121500 del 10 ottobre 1985, art. 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) e con il secondo motivo la falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 66, n. 1, (art. 360 n. 3); lamentando che in base alla normativa citata, la F. S., in quanto insegnante di scuola pubblica di educazione fisica presso la Scuola Media Statale (*omissis*), non avesse diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta, in considerazione della sua qualità di dipendente statale. Tale qualità costituendo, un presupposto impeditivo per il riconoscimento del diritto all'indennità richiesta, integrerebbe secondo l'Inail una eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (Cass. 11219/1998); e la sua presenza avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal giudice d'appello.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondati.
3. Anzitutto quanto alla rilevabilità del difetto di titolarità del diritto (qui all'indennità di temporanea da parte di un dipendente statale) va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951/2016, rel. Curzio, la relativa questione integra sempre una mera difesa. Non un'eccezione, nè un'eccezione in senso stretto: in quanto non costituisce fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere con l'azione. Pertanto essa può essere proposta in ogni fase del giudizio ed, a sua volta, il giudice può rilevarla anche d'ufficio.
4. Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Va richiamato anzitutto il disposto del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 127, secondo comma, il quale dispone che "Per i dipendenti dello Stato l'as-

sicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.

5. Rileva inoltre il d.m. 10 ottobre 1985, art. 2, del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’Inail, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.
6. Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’Inail è esclusa per i dipendenti statali, anche perchè gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.
7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito.
8. Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la mancanza di specifici precedenti e la deduzione del difetto di titolarità solo in questo grado del giudizio.

P.q.m. La Corte accoglie il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 22 MARZO 2016, N. 5636

PRES. ARIENZO — EST. MANCINO - Parti Inps c. E.V.

Previdenza ed assistenza - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti: pensione - Divieto di cumulo prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il divieto di cumulo, di cui all'art.1, comma 43 della legge n.335/1995, tra le prestazioni erogate dall'Inail e quelle per invalidità pensionabile o assegno di invalidità a carico dell'Inps è finalizzato ad evitare una duplicazione della tutela economica approntata dall'ordinamento, quando le prestazioni traggono origine dallo stesso evento lesivo. Il predetto divieto di cumulo, pertanto, si applica esclusivamente quando le suddette prestazioni previdenziali siano fondate sul medesimo quadro morboso.

DIRITTO

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio *ex art. 375 c.p.c.*, a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., modificata dal Collegio alla stregua dei documenti allegati alla memoria depositata dall'Inps, *ex art. 372 c.p.c.*, e ammissibili in quanto relativi all'ammissibilità del ricorso per cassazione (e concernenti: richiesta di notifica della sentenza, in forma esecutiva, indirizzata all'Istituto e non al difensore dell'Istituto; copia originale, in forma esecutiva, della sentenza della Corte territoriale).
2. Ebbene, questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento a controversie in cui è parte l'Inps, che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo (art. 170 c.p.c.), per cui, ove l'Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il termine breve (cfr. *ex plurimis* Cass. 2477/2016; 18267/2015; 20412/2013; 7527/2010, 8714/2009, 5924/2006, 17790/2003, 2758/2002).
3. Del pari deve ritenersi inidonea la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio, nei riguardi dell'Istituto e di altri Avvocati dell'Ente non costituiti nel giudizio di gravame (anziché del procuratore nominato in grado di appello), mancando l'indicazione dello specifico difensore della parte nel precedente grado di giudizio, necessaria affinché la notifica possa ritenersi eseguita "al procuratore costituito" a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c.

4. Ne consegue che la notifica della sentenza di appello non possiede i requisiti di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. (e neanche corrisponde il luogo della notificazione della sentenza al domicilio eletto dall'istituto nel primo grado), e risulta, pertanto, tempestiva l'impugnazione proposta entro il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata, *ex art.* 327 c.p.c. (sentenza pubblicata il 27 giugno 2013 e ricorso affidato all'agente notificante il 23 dicembre 2013).
5. Passando all'esame dei motivi d'impugnazione, denunciando violazione e falsa applicazione della l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 43 e della l. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deduce che, per la medesima patologia invalidante, il titolare della rendita Inail non può percepire la prestazione di invalidità erogata dall'Inps, diversamente conseguendo una duplicazione del trattamento economico per lo stesso evento riduttivo della capacità di lavoro, che il divieto di cumulo stabilito dalla prima norma denunciata intende evitare.
6. La non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è prevista, dalla disposizione sopra richiamata, con la rendita Inail che sia liquidata "per lo stesso evento invalidante".
7. In numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008) questa Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorchè la prestazione a carico dell'Inail e quella per l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità a carico dell'Inps siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. 21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003, n. 10810, oltre numerose altre).
8. Tanto premesso in linea generale, la Corte territoriale ha connotato di novità la dedotta esistenza di un'asserita prestazione fondata sul medesimo presupposto, con proposizione contrastata con efficacia, dall'Inps, in questa sede di legittimità, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la necessità di un nuovo accertamento di fatto in ordine all'unicità dell'evento invalidante ovvero alla diversità tra le patologie alla base delle due prestazio-

ni e, solo all'esito dell'accertata diversità, potrà far seguito la valutazione dell'invalidità, ex l. n. 222 del 1984, secondo i consolidati approdi della Corte di legittimità (cfr., in tema di capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, fra le tante, da ultimo, Cass. 4710/2016).

9. In definitiva, all'accoglimento del ricorso segue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.q.m. La Corte accoglie il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 3 MARZO 2016, N. 4225

PRES. MACIOCE — EST. BLASUTTO - Parti Inail c. T.P.

Previdenza ed assistenza- Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Fatto costituente reato - Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro - Decorrenza del termine di decadenza.

La S.C. nel richiamare la pronuncia delle S.U. n.3288/1997, afferma che in materia di infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, che sia stato oggetto di procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere o sentenza dibattimentale di proscioglimento per essersi il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale di decadenza dell'azione di regresso esperibile dall'Inail (previsto dall'art. 112, comma 5, del d.p.r. n. 1124/1965) per il recupero di quanto corrisposto all'assicurato, decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non dalla data di emissione.

DIRITTO

1. Con unico motivo l'Inail, denunciando violazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11 e 112 (art. 360 c.p.c., n. 3), richiama la sentenza n. 3288 del 1997 delle Sezioni Unite della Corte, secondo cui del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorchè esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna, pronunciata nei

confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato; correlativamente l'azione di regresso dell'Inail soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi dell'art. 112, prima parte, u.c., su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.

2. Il motivo è meritevole di accoglimento.
3. Ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
 - 3.1 La norma contempla, nelle disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato).
4. La Corte di appello ha ritenuto che, trattandosi di ipotesi ricadente nell'alveo applicativo della prima fattispecie, ossia di sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (che, al pari del proscioglimento per amnistia o per morte del reo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967 e della sentenza n. 6428 del 1990 delle Sezioni Unite, attribuisce al giudice civile il potere di accertamento, con la conseguenza che anche in tale ipotesi l'azione di regresso dell'Inail deve essere proposta entro tre anni dalla data della sentenza penale), occorresse fare riferimento alla "data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere" e non alla data del suo passaggio in giudicato.
5. Tuttavia, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione, affermando che "... del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fatti-

specie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell'Inail soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi dell'art. 112, u.c., prima parte, su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna".

6. Ritiene il Collegio condivisibile il principio di diritto espresso da Cass. n. 5947 del 2008, in sintonia con s.u. n. 3288 del 1997 (vedi pure Cass. n. 5812 del 1996 e n. 10097 del 1998) secondo cui, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'Inail, di cui del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
- 6.1 Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l'azione penale e il giudizio si è concluso in sede dibattimentale con sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il *dies a quo* del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso dell'Inail non poteva che decorre dal momento della irrevocabilità di tale pronuncia.
7. Nè rispetto a tale soluzione contrasta la recente pronuncia di questa Corte n. 1061 del 2012, la quale, come può evincersi dalla sua motivazione, essendo chiamata a decidere circa il decorso del termine in fattispecie in cui era stato emesso decreto di archiviazione, ha richiamato e condiviso l'orientamento espresso da Cass. n. 11722 del 2000. Questa aveva rilevato che, potendo intervenire il provvedimento liberatorio del giudice penale non solo nella fase dibattimentale ma anche nel momento della chiusura delle indagini preliminari, occorreva definire il concetto di "passaggio in giudicato", esclusivo della sentenza dibattimentale, non potendo a questa limitarsi l'ambito di operatività della disposizione in esame.
- 7.1 La Corte ha dunque precisato che, per sentenza "passata in giudicato" deve necessariamente intendersi, qualora si tratti di provvedimento adottato nella

fase precedente al dibattimento, “quel provvedimento che preclude, se non nella presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini, il che certamente è per la sentenza di non luogo a procedere, essendo subordinata la sua revoca al sopravvenire o alla successiva scoperta di nuove fonti di prova (art. 434 c.p.p.). Ma ciò vale anche per il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell’art. 409 dello stesso codice, essendo anche esso assistito, diversamente da quanto era previsto per il provvedimento di cui all’art. 74 del codice del 1930, da una - sia pure più limitata - efficacia preclusiva, essendo la sua rimozione subordinata a una autorizzazione del giudice, (art. 414), la cui mancanza determina non solo l’impossibilità per il pubblico ministero di dare nuovo inizio alle indagini preliminari ma anche impedisce l’esercizio della azione penale che abbia per oggetto quei medesimi fatti e sia rivolta nei confronti della medesima persona (Corte cost., sent. n. 27 del 1995; Cass. pen. 6 luglio 1999, n. 4717). In tal caso, dunque, l’azione di regresso esperibile dall’Inail contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione del provvedimento che, ancorchè adottato nella fase precedente al dibattimento, precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona. Con la conseguenza che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice”.

- 7.2 Tali regole non rilevano nella fattispecie in esame, alla quale resta applicabile il principio espresso da s.u. n. 3288 del 1997 (pronuncia che, peraltro, è stata espressamente richiamata e condivisa anche dalla sopra citata sentenza n. 1061 del 2012).
8. Alla luce di ciò, deve concludersi che, in relazione alla prima delle due ipotesi previste del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., essendosi dato inizio al procedimento penale per l’accertamento delle responsabilità a carico del datore di lavoro per l’evento occorso al lavoratore ed essendo stata emessa sentenza dibattimentale di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il *dies a quo* del termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
- 8.1 Incidentalmente va notato che una sentenza di primo grado di proscioglimento per prescrizione ben potrebbe essere impugnata dal P.M., atteso che con

sentenza in data 6 febbraio 2007, n. 26 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, secondo comma della medesima legge nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore dell'indicata legge fosse dichiarato inammissibile (Cass. pen., n. 8080 e 8081 del 2007, n. 12695 del 2007).

9. Conclusivamente, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi e va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
10. Per completezza, va segnalata la recente decisione n. 5160 del 2015 delle Sezioni Unite di, questa Corte, che, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del *dies a quo* del termine previsto dal d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., nell'ipotesi - diversa da quella in esame - di mancato esercizio dell'azione penale e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine, hanno precisato che "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato".

P.q.m. La Corte accoglie il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 29 FEBBRAIO 2016, N. 3980

PRES. NOBILE — EST. BOGHETICH - Parti Chiocci c. Inail.

Prova nel giudizio civile - contegno e dichiarazioni delle parti - Sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. ha efficacia probatoria per il giudice di merito e pur se non equiparabile ad una sentenza di condanna, presuppone un'assunzione di responsabilità da parte dell'imputato e "costituisce pur sempre indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito" al pari degli altri elementi di giudizio, esonerando la controparte dall'onere della prova.

Il giudice civile ove non intenda conformarsi ha "il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato avrebbe ammesso una insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione".

DIRITTO

1. In via preliminare, deve osservarsi che non si ravvisano profili di incompatibilità nei confronti di alcuni componenti del collegio che hanno esaminato il precedente ricorso per Cassazione nell'ambito del medesimo giudizio (sentenza n. 21249/2012).

Come hanno avuto modo di sottolineare le Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di legittimità non si riferisce direttamente alla domanda proposta dall'attore, bensì alla decisione già assunta su tale domanda al fine di verificarne, appunto, la correttezza; pertanto, "Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice." (sentenza n. 24148/2013).

Le Sezioni Unite hanno, invero, ritenuto che non sussiste la concreta possibilità che il giudice che abbia partecipato al precedente giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volontà di "difendere" la precedente decisione di legittimità.

2. Con l'unico motivo, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 444, 652 e 654 c.p.p., art. 2697 c.c., art. 384 c.p.c., d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 2), il ricorrente adduce che la Corte territoriale lo ha ritenuto corre-

sponsabile dell'incidente stradale nonostante le diverse statuizioni del giudice penale che ha riconosciuto il concorso di colpa dei conducenti (e non del lavoratore trasportato) nella determinazione del sinistro ed ha, inoltre, assolto lo stesso lavoratore dal reato di truffa a danno dell'ente previdenziale, dovendo essere, invece, ritenuta del tutto secondaria la sentenza di applicazione della pena (ex art. 444 c.p.p.) a carico di C.G. per il reato di danneggiamento della vettura del Ce.

3. Il ricorrente chiede, pertanto, al giudice di legittimità di esaminare il contenuto delle sentenze penali che hanno riguardato le parti coinvolte. nel sinistro stradale e di verificare l'esistenza di fatti decisivi (la determinazione del sinistro esclusivamente da parte dei conducenti) sui quali la motivazione è mancata.

Va, peraltro, rilevato che le norme (art. 2697 ss. c.c.) poste dal Libro 6, Titolo 2, del codice civile regolano le materie: *a)* dell'onere della prova; *b)* dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; *c)* della forma che ciascuno di essi deve assumere.

La materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, è, viceversa, disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'errore su tali profili ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, (*ex multis*, Cass. 2707/2004). L'illustrazione delle doglianze sull'apprezzamento delle risultanze giudiziarie si risolve, dunque, nella proposizione di un mezzo d'impugnazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, inammissibile alla stregua della riforma operata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. "decreto crescita") convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, riforma applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012.

Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., secondo comma, n. 5, come sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, primo comma, lett. *b)*, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per Cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

L'intervento di modifica dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

Con la sentenza del 7 aprile 2014, n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi,

come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti, *ratione temporis*, nel regime risultante dalla modifica dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5), ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge.

La legge, in questo caso, è l'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*”. Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

- 3.1 La citata sentenza n. 8053/14 delle Sezioni Unite di questa Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una *questio facti*, che il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6 e art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

Costituisce principio consolidato, quello secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v., fra le altre, v. Cass. n. 11511/2014; 12988/2013).

Tanto più dopo la predetta novella dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nella già richiamata interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità.

Ebbene, anche sotto questo profilo, va rilevato che il giudizio di rinvio è stato svolto entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e la Corte territoriale non ha omesso bensì ha concentrato la propria indagine sulla condotta personale del lavoratore trasportato sull'autoveicolo, riscontrando l'interruzione del nesso di causalità tra attività lavorativa ed evento lesivo desunto dall'ammissione di colpevolezza presupposta dal giudice penale in sede di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*

4. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* (patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla sua qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall'onere della prova (Sezioni Unite 31 luglio 2006, n. 17289; in senso analogo Cass. 21 aprile 2008, n. 10280). Non è, quindi, sindacabile dal giudice di legittimità la sentenza della Corte di appello che ha tratto elementi confermativi della responsabilità dalla sentenza penale di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.c.*, atteso che essa, pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nel giudizio civile, costituisce pur sempre un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene sia priva di efficacia auto-

matica in ordine ai fatti accertati, implica tuttavia l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato e, quindi, può essere valutata dal giudice al pari degli altri elementi di giudizio.

Il giudice del rinvio ha, altresì, preso in considerazione sia la sentenza di condanna di Ce.Ge. per lesioni provocate a C.G. a seguito del sinistro sia la sentenza di assoluzione (perchè il fatto non sussiste) di C.G. per il reato di truffa ai danni dell'Inail, concludendo nel senso che la prima non ha specificamente indagato sul comportamento del lavoratore e che la seconda è stata determinata dalla (mera) constatazione della ricorrenza effettiva di un sinistro nel percorso tra sede aziendale e luogo di lavoro.

Il ricorso va, quindi, respinto.

5. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, regolate dall'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla modifica apportata dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 (convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326), trattandosi di causa previdenziale instaurata prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della novella legislativa). Le spese del giudizio di merito restano regolate come da sentenza impugnata, non essendo stata proposta alcuna impugnazione del relativo capo di sentenza.
6. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31 gennaio 2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il primo comma *quater* del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 *bis*. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.q.m. La Corte rigetta il ricorso.